

imminenti vacanze; e mi ero proposto appunto di studiarlo in quel periodo di tempo. Ma poichè venne ora in discussione, mi sono affrettato a rileggerlo attentamente, parendomi che in ordine alle disposizioni in esso contenute ci sia qualche osservazione da fare.

Se avessi potuto prender parte alla discussione generale, avrei fatto notare che, mentre questo disegno di legge merita ampia lode in quanto stabilisce la obbligatorietà dei consorzi, e contempla delle norme pel rimborso, presenta un inconveniente molto grave che è già stato rilevato anche nella discussione generale; in quanto pone nuove spese a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

L'ora tarda non mi consente d'entrare in molti particolari a questo riguardo. Mi limiterò quindi a raccomandare all'onorevole ministro che, nel regolamento, si stabilisca con opportune norme come un piano regolatore dei lavori da farsi, in guisa da dar la preferenza alle opere più urgenti.

A proposito di questo articolo 105, osserverò ancora che, secondo me, esso contiene una parte che è un duplicato dell'articolo 106 della legge vigente.

Io speravo, che, nella relazione ministeriale si dicesse che l'articolo 106 era soppresso, ma mi sono persuaso che esso è conservato.

Ora faccio osservare all'onorevole ministro, che l'articolo 106 dice:

« Lo Stato, le Provincie ed i Comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale. »

E qui, nel terzo comma dell'articolo 105, si dice:

« I beni patrimoniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati. »

A me pare che, con parole diverse, si enunci precisamente lo stesso concetto; e credo quindi, che si debba sopprimere questo comma, mantenendo l'articolo 106, oppure sopprimere l'articolo 106, sostituendolo con questo comma.

Ed un'altra ripetizione trovo nell'articolo 107, il cui disposto è ripetuto nella modificazione che si propone all'articolo 99.

Quando l'articolo 107 della legge vigente stabilisce che i Comuni possono essere chia-

mati a far parte di consorzi per provvedere a determinate opere, e l'articolo 99 dice che il Comune *deve* fare queste opere col concorso degli interessati, a me pare che questi articoli vogliano dire la stessa cosa, ovvero che, se non dicono la stessa cosa, ci sia tra di essi una antinomia.

Prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione queste mie osservazioni. Se non credessi di abusare della pazienza della Camera, che vedo desiderosa di finir presto questa discussione, proporrei che essa fosse rimandata alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le vacanze, essendo necessario che in materia tanto importante le disposizioni di legge siano chiare e ben coordinate.

Ad ogni modo dichiaro che se l'onorevole ministro non mi darà spiegazioni soddisfacenti, voterò contro la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Bertolini, relatore.** Prima che l'onorevole ministro dia all'onorevole Frascara le opportune spiegazioni, gli faccio osservare che anche la Commissione avvertì che l'articolo 106 diventa quasi inutile dopo che una disposizione analoga è contenuta nel nuovo articolo 105, e che la disposizione dell'articolo 107 si trova ripetuta per le varie categorie di opere idrauliche ai rispettivi articoli.

Tuttavia la Commissione non ha creduto di proporre modificazioni al disegno di legge, perchè le disposizioni del titolo terzo della legge sulle opere pubbliche dovranno subire altre modificazioni, sia per effetto della legge che il ministro presenterà sui Consorzi, sia per effetto della legge, che egli ha presentata al Senato rispetto alla polizia delle acque. Quando anche quelle modificazioni siano approvate sarà opportuno e necessario procedere ad un radicale coordinamento delle disposizioni del titolo III. E perciò la Commissione credette che intanto convenisse approvare il presente disegno di legge, quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione si limitò a studiare se vi fosse antinomia fra le nuove disposizioni e quelle che rimangono della legge vigente; ed avendo riscontrato che antinomia non vi è, rimise ad altro momento il coordinamento delle varie disposizioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Prego